

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI Legislatura - 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

Resoconto sommario del 14 gennaio 2009

Presidenza della Presidente
BOLDI

A.S.1078 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi prima della presente seduta, il quale ha proceduto a prendere atto dei prossimi impegni della Commissione nonché ad adottare la programmazione di massima delle future audizioni dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo ed il controllo dei fondi comunitari.

Durante la riunione, è stato ricordato che, domani alle ore 8.30, avrà luogo un incontro del Gruppo informale per la riforma del Regolamento del Senato concernente le funzioni e le competenze della 14^a Commissione, il quale dovrà esaminare le proposte emendative da condividere e da trasmettere alla Giunta per il Regolamento.

Circa le future missioni all'estero della Commissione, è stato ricordato che, il 5 e 6 febbraio 2009, una delegazione ristretta di Senatori si recherà in Macedonia per una visita di studio sul processo di avvicinamento di tale Paese all'Unione europea. La stessa Presidente parteciperà, inoltre, alla riunione dei Presidenti COSAC, che si terrà a Praga il 9 e il 10 febbraio 2009.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sui provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2008.

La PRESIDENTE, relativamente all'espressione dei pareri sul disegno di legge comunitaria, comunica che sono stati trasmessi, nelle giornate di ieri e di oggi, quelli della Commissione Affari costituzionali e della Commissione Industria.

Devono, pertanto, ancora pervenire il parere della Commissione Giustizia e quello, fondamentale, della Commissione Bilancio, relativamente sia al provvedimento che agli emendamenti.

La Presidente ribadisce, al riguardo, che in mancanza in particolare di tale ultima pronuncia, la Commissione non può procedere nell'"iter" del disegno di legge.

Poiché, nel frattempo, il Governo ha inoltrato, fino alla tarda mattinata di oggi, ulteriori proposte emendative, ritiene indispensabile proporre una riapertura del termine di presentazione dei subemendamenti, che potrebbe essere fissato per il prossimo martedì 20 gennaio alle ore 12.

Concorda la Commissione.

Informa, inoltre, che lo stesso Governo ha ritirato, mediante un'apposita comunicazione, l'emendamento 20.0.10 e che è stato ritirato dal proponente l'ordine del giorno G/1078/7/14.

L'esame congiunto viene quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (COM 2008 712 definitivo) (n. 24)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) , relatrice designata sull'atto comunitario n. 24, osserva preliminarmente che il conferente Programma legislativo della Commissione fa riferimento ad un anno, il 2009, che si rivelerà cruciale per lo sviluppo della costruzione europea, non solo perché registrerà l'elezione dei nuovi componenti del Parlamento europeo, ma anche perché segnerà, dal punto di vista simbolico, il "definitivo" compimento della riunificazione del continente, con la celebrazione del ventennale della caduta del muro di Berlino.

In particolare, i drammatici avvenimenti politici di venti anni fa, in Germania e nell'Europa centrale, hanno fatto emergere, in maniera evidente, la necessità di imprimere un nuovo impulso al processo di integrazione comunitaria.

L'attuale e drammatica crisi economico-finanziaria ha posto all'Unione europea un'ulteriore sfida che deve indurre a contrastare gli effetti negativi della globalizzazione senza pervenire ad una demonizzazione del fenomeno, bensì cercando di realizzare una nuova "interconnessione" tra il mondo finanziario e le imprese, secondo le precise regole giuridiche di un capitalismo liberale fondato anche sull'etica.

Venendo ad analizzare nel merito al Programma legislativo e di lavoro per l'anno 2009, presentato dalla Commissione il 5 novembre 2008, la relatrice rileva come esso si inserisca in un contesto caratterizzato - oltre che dalla menzionata crisi economica e finanziaria che ha investito l'Europa e dal ritardo dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona a seguito del "no" irlandese - dall'esigenza di fornire risposte concrete in materia di energia, clima, immigrazione e protezione sociale. Per tale ragione la Commissione nel 2009 garantisce, da una parte, massima flessibilità, prontezza di reazione e capacità di adeguarsi alle nuove circostanze, dall'altra, piena collaborazione con il Parlamento europeo e con il Consiglio sul completamento dei programmi già avviati. Inoltre, nell'anno in cui si svolgeranno le elezioni del Parlamento europeo, la Commissione si concentrerà sul conseguimento di risultati concreti e di benefici diretti per i cittadini.

Il Programma sarà pertanto mirato e limitato ad un numero ristretto di nuove iniziative: 12 strategiche (rispetto alle 26 del 2008), 37 prioritarie (rispetto alle 61 del 2008), 33 di semplificazione e 20 di ritiro (rispettivamente 45 e 30 nel 2008). Inoltre, nel 2009 la Commissione pubblicherà una dichiarazione sui risultati conseguiti e proporrà un riesame del bilancio.

Il programma illustra le priorità per il 2009 e si sofferma su altre attività alle quali la Commissione si dedicherà nel 2009: legiferare meglio e comunicare sull'Europa.

Sulla prima attività, continua la relatrice, la Commissione porterà avanti misure a favore della crescita e dell'occupazione, nel quadro della Strategia di Lisbona. Tra le iniziative strategiche figura la Comunicazione *Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione*, che illustrerà i progressi compiuti sia a livello nazionale che a livello dell'Unione nonché le proposte per il post-2010. La Commissione attuerà poi una serie di misure legislative e non di cui al *Piano europeo di ripresa economica*, adottato nel novembre 2008, mediante il quale, rispondendo all'attuale congiuntura economica, l'Esecutivo mira ad adottare una strategia coordinata a livello europeo e nazionale per far rinascere la fiducia a livello dei consumatori e delle imprese. E' inoltre previsto un *Pacchetto di misure relative ai mercati finanziari per il futuro*, ovvero una serie di proposte legislative e non basate su un riesame già avviato, volto ad accertare il rispetto della normativa, i controlli e la trasparenza di tutti gli operatori finanziari e a colmare eventuali lacune. Tra le iniziative prioritarie la relatrice segnala alcuni provvedimenti a favore delle PMI, quali la proposta di direttiva riguardante la *riduzione degli oneri amministrativi per le piccole imprese* e la proposta di *revisione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*. Sono previste inoltre misure non legislative in materia di attuazione del mercato unico, di futuro dei trasporti nei prossimi 20-40 anni, di ricerca e innovazione, nonché di monitoraggio del settore del commercio al dettaglio. Particolare attenzione sarà poi dedicata alla materia sociale, nell'ambito della quale la Commissione rinnoverà la strategia a favore dei giovani, tra i cui obiettivi figura, tra l'altro, quello di combattere i problemi della disoccupazione e dell'abbandono scolastico. Inoltre, la Commissione collaborerà con il Parlamento e il Consiglio per l'adozione delle misure in materia di lotta alla discriminazione e di conciliazione della vita lavorativa con quella familiare.

Altra priorità della Commissione – evidenzia la relatrice - riguarda il mutamento climatico e l'Europa sostenibile. Nel 2009 si svolgerà a Copenaghen la Convenzione delle Nazioni unite sul mutamento climatico e in vista di tale occasione la Commissione pubblicherà una Comunicazione dove illustrerà la *posizione dell'UE*, precisando le misure da adottare per limitare l'aumento medio della temperatura globale a 2°C sopra i livelli preindustriali. Per quanto riguarda l'energia, tra le iniziative prioritarie figurano la Comunicazione sul *finanziamento delle tecnologie a basso tenore di carbonio* e la Comunicazione sulle *tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per l'efficienza energetica*. Relativamente alla sostenibilità, attraverso la *Strategia UE per la regione del Mar Baltico*, la Commissione incoraggerà lo sviluppo di un'area ecologicamente sostenibile. Inoltre, continuerà ad integrare la dimensione ecologica per il futuro nella sua politica dei trasporti. Anche le politiche in materia di ambiente, agricoltura e pesca continueranno ad essere orientate verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse naturali. Tra le iniziative prioritarie va inoltre segnalato il *Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca*.

La Commissione sarà poi impegnata nell'ulteriore sviluppo di un'Europa vicina ai cittadini, attraverso misure a tutela dei consumatori, della sicurezza alimentare e della salute nonché in ambito sanitario. Tra le iniziative prioritarie in questo settore figurano in particolare tre comunicazioni: una riguardante l'*applicazione dell'acquis comunitario in materia di difesa dei consumatori*; una sulla *politica di qualità dei prodotti agricoli*, e una sulla *solidarietà tra sistemi sanitari e sulla riduzione delle disuguaglianze a livello sanitario in Europa*.

La Commissione si impegnerà inoltre affinché l'Europa diventi sempre di più uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, prevedendo in proposito una comunicazione nella quale presenterà le priorità e gli obiettivi comuni relativi alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia

(Comunicazione sul *programma di Stoccolma*). Saranno inoltre avviate discussioni con gli Stati membri al fine di dare seguito al programma dell'Aja.

Il tema dell'immigrazione continuerà a rappresentare una priorità e dovrà essere integrato nelle politiche più generali dell'Unione a favore della crescita, della competitività e dell'integrazione sociale. In materia di asilo, la Commissione presenterà, come iniziativa prioritaria, la proposta di regolamento che istituisce un *ufficio europeo in materia di diritto di asilo*, incaricato, tra l'altro, di fornire assistenza agli Stati membri nelle decisioni riguardanti le richieste d'asilo, contribuendo ad elaborare un approccio comune. In ambito di giustizia, sarà adottata una serie di misure miranti a migliorare il reciproco riconoscimento sia in materia penale che civile, tra cui la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) 44/2001 riguardante la *competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I)* e la proposta di decisione quadro relativa ai *diritti procedurali nei procedimenti penali*. La Commissione presenterà inoltre un *pacchetto di misure contro la criminalità organizzata*, volto ad incoraggiare l'azione penale contro i trasgressori e garantire maggiore tutela per le vittime, in particolare i bambini, e un *pacchetto antiterrorismo* (iniziativa prioritaria non legislativa), che indicherà le possibili misure da intraprendere per fronteggiare attacchi chimici, biologici, nucleari e radiologici e per evitare che i terroristi abbiano accesso a determinate sostanze.

Infine, la Commissione lavorerà per rafforzare il ruolo dell'Europa quale partner mondiale. Proseguirà il suo impegno affinché l'Europa mantenga buone relazioni con gli Stati Uniti e insieme ad essi condivida l'esigenza di mantenere legami con la Russia e di sviluppare politiche efficaci in materia di energia, migrazione, commercio e investimenti. Anche il processo di allargamento figurerà tra le priorità della Commissione, che illustrerà i contenuti della sua politica nella Comunicazione *Strategia e sfide in materia di allargamento*, nella quale sottolineerà, tra l'altro, il suo impegno per garantire una prospettiva europea per i Balcani occidentali. L'Esecutivo si attiverà poi per sviluppare il processo di Barcellona, mediante una serie di misure e piani d'azione illustrati nel *pacchetto relativo alla politica europea di vicinato*, che consentirà di consolidare le relazioni economiche e politiche con i paesi vicini. Completerà il programma di Doha per lo sviluppo, al fine di creare nuovi sbocchi commerciali per le imprese europee, incentivare lo sviluppo e limitare i protezionismi a livello mondiale. Consoliderà le relazioni con i paesi in via di sviluppo, occupandosi del finanziamento dello sviluppo e dell'efficacia degli aiuti, della protezione sociale in ambito sanitario e della riforma del finanziamento dei sistemi sanitari in tali paesi.

La relatrice passa, quindi, ad illustrare il "côté" del Programma riguardante, l'obiettivo "*Legiferare meglio*". Al riguardo, la Commissione presenterà un pacchetto con il quale, svolgerà un esame accurato delle valutazioni d'impatto, della semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi. Verranno riesaminati e aggiornati la strategia in materia di semplificazione e il programma di codificazione, mentre sarà rivista l'attuazione del programma di riduzione degli oneri amministrativi in prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 25% entro il 2012.

La Commissione proseguirà inoltre il suo impegno, insieme al Parlamento europeo e al Consiglio, al fine di incentrare la comunicazione sui temi che riguardano più direttamente i cittadini, soprattutto in questa fase caratterizzata dal rallentamento dell'economia e il ritardo nell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Priorità della comunicazione interistituzionale saranno innanzitutto le elezioni del Parlamento europeo, occasione nella quale verranno mobilitati milioni di elettori. In vista della consultazione elettorale, l'attività di comunicazione sarà rivolta soprattutto alle categorie che mostrano minore interesse per le questioni europee, ovvero i giovani, le donne e i disoccupati,

La relatrice termina la sua esposizione indicando, in modo sintetico, le ulteriori priorità del Programma: le questioni energetiche e il mutamento climatico, in vista della conferenza di Copenaghen; il ventesimo anniversario della caduta del muro di Berlino e il quinto anniversario dell'allargamento; la crescita sostenibile, l'occupazione e la solidarietà, con riferimento anche alle

tematiche della creatività e dell'innovazione; il valore aggiunto che l'Europa può apportare ai cittadini e il bisogno di un'Europa più forte nel mondo.

Considerata l'importanza delle tematiche affrontate dal documento testé illustrato dalla relatrice e l'imminente concomitanza di altri impegni dei commissari, la PRESIDENTE , onde consentire una disamina approfondita dell'atto comunitario in titolo, rinvia ad altra seduta l'inizio della discussione.

La seduta termina alle ore 15,00.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1078

Art. 1

1.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, al capoverso «Al comma 1, allegato B», aggiungere la seguente direttiva: «2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive».

1.6

Il Governo

All'articolo 1, comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2008/43/CE, inserire la seguente:

«2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali;».

Art. 3

3.3/1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti», con le seguenti: «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati».

Art. 6

6.2

Il Governo

Al comma 2, lettera d), dopo le parole:«lettera c)», aggiungere le seguenti: «, con limite della somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro, al fine di rendere più incisive le sanzioni amministrative come deterrente effettivo».

6.0.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 6.0.1, sostituire il comma1 con il seguente:

«1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche principi e criteri direttivi di cui al comma 2».

Art. 7

7.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 7.1, comma1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le

seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e di quelli di cui al comma 2», con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche principi e criteri direttivi di cui al comma 2».

Art. 9

9.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;

b) coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore;

c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli.

d) al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002 e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria».

Art. 10

10.0.4

Il Governo

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 12

12.1/1

ORSI

All'emendamento 12.1, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «2-bis», sostituire le parole: «della fauna selvatica», con le seguenti: «delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE».

b) aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

«Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "della fauna selvatica", con le seguenti: "delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE", e aggiungere in fine le seguenti parole: ", limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE".

Al comma 2, dopo le parole: "la tutela delle specie", inserire le seguenti: "di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE".

Al comma 3, alle parole: "previa consultazione della Commissione europea", anteporre le seguenti: ", per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea,".

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: "nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli", aggiungere le seguenti: ", fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge".»

12.1/2

CARRARA, VETRELLA

All'emendamento 12.1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito con il seguente: 'I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate'."»

Art. 18

18.2/1

IL RELATORE

All'emendamento 18.2, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, il decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178, ed il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.».

18.2

Il Governo

Sostituire l'**articolo 18** con il seguente:

«Art. 18.

*(Disposizioni per l'attuazione
della direttiva 2007/68/CE)*

1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la sezione III è sostituita dalla seguente:

"Sezione III

Allergeni Alimentari

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutata dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutata dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti derivati.

3. Uova e prodotti derivati.

4. Pesce e prodotti derivati, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti derivati.

6. Soia e prodotti derivati, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutata dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti derivati (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;

b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioè mandorle (*Amygdalus communis* L.), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoensis* (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

9. Sedano e prodotti derivati.

10. Senape e prodotti derivati.

11. Semi di sesamo e prodotti derivati.
 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO₂.
 13. Lupini e prodotti derivati.
 14. Molluschi e prodotti derivati.";
- b) la sezione IV è soppressa.
2. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009.
3. Le modifiche della sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificata dal comma 1 del presente articolo, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, e l'articolo 2 del decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178, ed il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.».

18.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.
2. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567.

Art. 20

20.0.3/1

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.3, sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «*Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1*», con le seguenti: «*Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*».

20.0.3/2

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ed includendovi le società cooperative quotate, introducendo, ove necessario, adeguamenti ideali a salvaguardare le peculiarità della forma cooperativa», con le seguenti: «e le società cooperative».

20.0.8/1

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.8, sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «*Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1*», con le seguenti: «*Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE*».

20.0.9/1

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.9, sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «*Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1*», con le seguenti: «*Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori*».

20.0.9/2

LEDDI, MAURO MARIA MARINO

All'emendamento 20.0.9, comma 2, sopprimere la lettera a).

20.0.9/3

LEDDI, MAURO MARIA MARINO

All'emendamento 20.0.9, comma 2, sopprimere la lettera c).

20.0.9/4

LEDDI, MAURO MARIA MARINO

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «*coordinare*», inserire le seguenti: «*sotto il profilo tecnico*».

20.0.9/5

LEDDI, MAURO MARIA MARINO

All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), numero 2), dopo le parole: «*decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*», inserire le seguenti: «*nel rispetto dei requisiti individuati con lo stesso decreto*».

20.0.9/6

LEDDI, MAURO MARIA MARINO

All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «*e di vigilare sull'attività degli stessi*».

20.0.9/7

LEDDI, MAURO MARIA MARINO

All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «*delle regole di condotta che i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria osservano nel rapporto con la clientela*».

20.0.9/8

LEDDI, MAURO MARIA MARINO

All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), numero 9), dopo le parole: «l'esercizio dell'attività», inserire le seguenti: «di consulenza e collocamento dei prodotti di credito».

20.0.9/9

LEDDI, MAURO MARIA MARINO

All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), dopo il numero 10), aggiungere il seguente:

«11) prevedere che le banche possano utilizzare direttamente gli agenti in attività finanziaria».

20.0.14/1

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.14, comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi», con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi».

20.0.19

Il Governo

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, il comma 11 è così sostituito: "La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.";

b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90 comma 1".».

20.0.20

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori
di autocontrollo del settore alimentare)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai:

a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;

b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

2. I laboratori di cui al comma 1, lettera a) e b), di seguito indicati come "laboratori", devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di

prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

3. Con apposito Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze, saranno definite le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformità dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all'elenco dei laboratori, sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

20.0.21/1

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.21, sostituire il comma1 con il seguente:

«1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, e con gli altri Ministri interessati, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:».

20.0.21/2

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.21, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«q) prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.»

20.0.21

Il Governo

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, e con gli altri Ministri

interessati, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione;

b) prevedere che le disposizioni del decreto legislativo si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva;

c) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione, con espressa elencazione delle attività di servizi che rientrano in esso;

d) semplificare i procedimenti amministrativi di autorizzazione relativi alle attività di servizi, al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, stabilendo che la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità, impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito per lo svolgimento di specifiche attività, da elencarsi in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo;

e) garantire l'accesso e l'esercizio non discriminatorio delle attività di servizi secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;

f) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità;

g) prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attività di servizi ha efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale;

h) ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;

i) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;

j) prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;

k) realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;

l) prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le

sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva;

m) prevedere l'abrogazione espressa della normativa statale in contrasto con i principi e le disposizioni della direttiva comunitaria;

n) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle Regioni, in conformità all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

o) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;

2) la semplificazione amministrativa;

3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;

4) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi;

p) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

1) salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;

2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;

3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;

4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedurali anche mediante utilizzo di sistemi telematici.

2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117 primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai principi e criteri di cui al comma 1.

3. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adeguano altresì le proprie disposizioni normative ai principi generali e fondamentali individuati dai decreti legislativi di cui al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimi, procedendo all'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.

4. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

20.0.22

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva n. 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società)

1. All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII di questo titolo per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma."

2. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "registro delle imprese", sono inserite le seguenti: ", ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma".»

Art. 22

22.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 22.1, sostituire le parole: «del Ministero delle politiche europee, per quanto attiene alla corrispondenza con il diritto comunitario e le politiche europee», con le seguenti: «del Dipartimento per le politiche comunitarie, per quanto attiene ai profili concernenti la compatibilità comunitaria».

Art. 23

23.1 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui all'articolo 22, comma 5».

Al comma 2, sostituire le parole: «di concerto con», con le seguenti: «e il», e la parola: «adotta», con la seguente: «adottano».

Sostituire la rubrica con la seguente: *«Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT».*

Art. 25

25.3

Il Governo

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: *«con l'assistenza obbligatoria »*, con le seguenti: *«con, ove disposta l'assistenza».*